



Questo volume è integralmente disponibile online
a libero accesso nell'archivio digitale Openstarts,
al link: <https://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/13108>



Opera sottoposta a *peer review* secondo
il protocollo UPI - University Press Italiane

Impaginazione
Gabriella Clabot

© copyright Edizioni Università di Trieste, Trieste 2016.

Proprietà letteraria riservata.
I diritti di traduzione, memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento totale e parziale di questa
pubblicazione, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm,
le fotocopie e altro) sono riservati per tutti i paesi.

ISBN 978-88-8303-740-5 (print)
ISBN 978-88-8303-741-2 (online)

EUT Edizioni Università di Trieste
via Weiss 21 - 34128 Trieste
<http://eut.units.it>
<https://www.facebook.com/EUTEdizioniUniversitaTrieste>

Diritto e letterature
a confronto.
Paradigmi, processi,
transizioni
a cura di
Maria Carolina Foi

Indice

MARIA CAROLINA FOI

- 7 Approcci giusletterari comparati: nuovi percorsi di *Law e Literature*

I. Paradigmi

BARBARA POZZO

- 18 Lingua e diritto in Francia ai tempi di Francesco I

GIUSEPPINA RESTIVO

- 27 Paradigmi costituzionali, nazione e legge nell'*Enriade* di Shakespeare:
nuove prospettive storiche

PAOLO PANIZZO

- 39 Paradigmi dell'antico e libertà moderna. *La legislazione di Licurgo e Solone*
di Friedrich Schiller

MARIA CAROLINA FOI

- 53 La questione tedesca nel primo Ottocento: un paradigma giusletterario

DANIELA NELVA

- 64 «Ma questa è la nostra epoca!». Daniel Defoe, Stefan Heym e la censura
nella Repubblica Democratica Tedesca

II. Processi

LEONARDO BUONOMO

- 78 Da Anne Hutchinson a Hester Prynne: donne sotto accusa nell'America
di Hawthorne

- GABRIELLA PELLONI
90 Il processo a Dreyfus: echi e trasformazioni dell'*affaire* in Schnitzler e Kafka
- MAURIZIO PIRRO
107 L'ispirazione e i limiti della legge. Thomas Mann e un processo per oltraggio
- RICCARDO MORELLO
117 *L'istruttoria* di Peter Weiss. Un processo al nazismo
- SILVIA ALBERTAZZI
124 Il bastone del Comandante Sabarmati: Salman Rushdie, Saleem Sinai e il processo indiano più famoso del XX secolo
- ROBERTA GEFTER
136 «A footnote in legal history». Critica della giustizia e *Englishness* in *Arthur and George* di Julian Barnes
- III. *Transizioni*
- MARIA PAOLA MITTICA
152 *In-opera*. Forme e alterità
- CRISTIANA BALDAZZI
160 Questioni etico-giuridiche nell'Islam riformista: Taḥṭawī, Zakī e Kawākibī
- ANNA ZOPPELLARI
174 «Vous êtes mon poème». La letteratura carceraria degli anni di piombo in Marocco
- ALESSANDRO COSTANTINI
188 Tra il dire e il fare c'è di mezzo l'Oceano. *Code Noir*, schiavitù coloniale e letterature francofone
- GUIDO ABBATTISTA
202 Il contributo di George Thomas Staunton (1781-1859) al dibattito europeo sulle leggi e la giustizia cinesi tra '700 e '800
- 237 *Abstracts*

La questione tedesca nel primo Ottocento: un paradigma giusletterario

MARIA CAROLINA FOI

I. LE QUESTIONI TEDESCHE

Che cosa si intende per ‘questione tedesca’? Qual è il problema o, meglio, il nodo di problemi a cui questa espressione allude? In diversi momenti della storia europea e dell’Occidente, da diverse prospettive (dall’interno o dall’esterno) e con una scala assai ampia di giudizi (dall’assolutamente positivo all’assolutamente negativo), la Germania è stata considerata un’anomalia, una perturbante eccezione. In confronto alle altre grandi nazioni europee, nel percorso verso lo stato nazionale e la democrazia moderna, la vicenda tedesca avrebbe preso una strada del tutto peculiare che caratterizzerebbe la sua identità complessa e tormentata. *Sonderweg*, una via particolare: ecco il termine che sintetizza questa tesi storiografica¹.

Questa condizione tedesca ‘fuori misura’ è stata a più riprese interpretata alla luce di specifici fenomeni di *nation building* e *state building* nell’area centroeuropea. La tardiva unificazione nazionale, ad esempio, realizzata ‘dall’alto’ nel 1871, nel segno della Prussia di Bismarck, e il correlato ritardo nell’evoluzione delle

¹ Un’ampia e articolata ricostruzione della tesi del *Sonderweg* nelle sue diverse declinazioni: M. Ponso, *Una storia particolare. ‘Sonderweg’ tedesco e identità europea*, Bologna, Il Mulino, 2011; a p. 7, nella “Prefazione” di P. P. Portinaro, una sintesi delle tematiche della via peculiare.

forme politiche sono stati più volte commisurati ai processi di democratizzazione più avanzati negli stati europei di più antica costituzione, come quello inglese o francese. Oggi, in una prospettiva di storia transnazionale e globale, la tesi del *Sonderweg*, che per tanti versi sottintende un idealtipo di riferimento, appare senz'altro superata².

Tuttavia, inquietanti linee di continuità di segno soprattutto negativo sul ruolo svolto dalla Germania in Europa sembrano riemergere a tratti nel dibattito pubblico degli ultimi anni. Sotto la pressione delle recenti crisi, tornano a circolare stereotipi e costrutti teleologici che, pur con le debite attualizzazioni, richiamano fatali persistenze storico-culturali – dai romantici a Hitler ed oltre.³ Non è allora inutile sottolineare – ed è questo, forse, un paradossale elemento di continuità – che la storia politica e culturale della Germania è marcata anche da profonde e drammatiche cesure. La questione tedesca dunque potrebbe essere considerata un problema al plurale in cui andrebbero distinte le singole, specifiche fasi in cui ha preso forma. Si potrebbero insomma individuare diverse questioni tedesche, diversi momenti e contesti in cui si è posta l'interrogazione sull'identità nazionale.

La specifica questione tedesca cui mi riferisco in questo contributo può essere intesa in tutti i suoi aspetti, soltanto se la esamina alla luce di una singolare relazione fra diritto e letteratura che all'inizio del XIX secolo genera un vero e proprio paradigma. Come si vedrà qui di seguito in estrema sintesi, le componenti essenziali di questo paradigma, che allinea diritto e poesia nella prospettiva di un progetto politico di unificazione nazionale, si definiscono in un momento preciso della storia tedesca ed europea, fra il 1813 e il 1815, fra l'esito vittorioso delle Guerre di liberazione e i nuovi equilibri che saranno sanciti dal Congresso di Vienna. È una vera e propria fase di interregno in cui, dopo la fine del Sacro Romano Impero di Nazione germanica nel 1806 e degli accorpamenti voluti da Napoleone, non è ancora affatto chiaro quale potrà essere in futuro l'assetto degli stati tedeschi.

² Liquidata la scientificità delle tesi centrate sul *Sonderweg*: R. Koselleck, "Deutschland – eine verspätete Nation?", in: id., *Zeitschichten. Studien zur Historik*, Frankfurt/Main, Hanser, 2000, pp. 359-79.

³ Non è questo il luogo per una rassegna sistematica, segnalo solo alcuni recenti contributi in Italia, i cui titoli sono di per sé significativi, senza entrare nel merito delle assai diverse posizioni in essi sostenute: *È tornata la questione tedesca*, così un articolo di Danilo Taino sul *Corriere della Sera* del 30 aprile 2013; A. Bolaffi, *Cuore tedesco. Il modello Germania, l'Italia e la crisi europea*, Roma, Donzelli, 2013; V. Giacché, *Anschluss. L'annessione. L'unificazione della Germania e il futuro dell'Europa*, Reggio Emilia, Imprimatur, 2013; V. Feltri, G. Sangiuliano, *Il Quarto Reich. Come la Germania ha sottomesso l'Europa*, Milano, Mondadori, 2014; L. Reitani, *Germania europea. Europa tedesca*, Salerno, Salerno Editrice, 2014.

In questo torno di tempo e precisamente nel 1814, una disputa fra due eminenti giuristi, apparentemente circoscritta all'ambito del diritto privato, finisce per assumere importantissimi risvolti ideologico-politici. La polemica che si accende fra Justus Anton Thibaut e Friedrich Carl von Savigny verte sulla necessità o meno di introdurre in tutti i territori tedeschi, ben lungi allora dal costituire uno stato nazionale unitario, un codice civile ispirato al modello francese del *Code Napoléon*. Adottando strumenti molto diversi, entrambi gli studiosi guardano all'obiettivo comune di realizzare l'unificazione della Germania. Thibaut punta a liquidare i residui feudali e cettuali del passato attraverso una codificazione moderna di stampo francese, postrivoluzionario, e dunque a promuovere lo sviluppo di una società civile omogenea quale presupposto per la futura unità politica del paese. Savigny, che difende il particolarismo giuridico ereditato dal vecchio *Reich*, con le sue differenze e autonomie, preferisce attribuire invece al ceto dei giuristi, alla loro sapiente ermeneutica, il compito di individuare gli elementi più vivi e attuali nel patrimonio normativo stratificato e composito della nazione. In questo modo, solo riscoprendo attraverso lo studio del passato l'identità culturale tedesca, si sarebbe potuta costruire su basi solide la futura unità politica.

Nel caso delle diverse opzioni dei due grandi civilisti, sarebbe tuttavia semplicistico pensare a una battaglia della modernità contro la conservazione. Savigny, è vero, propone di conservare il variegato impasto giuridico sacro-romano-imperiale, ma lo fa innovando il modo di guardare al diritto, con un radicale ripensamento della natura stessa del fenomeno giuridico. Perché, secondo la sua visione, a differenza di quanto avevano voluto i legislatori tanto dell'assolutismo illuminato quanto della rivoluzione, il diritto non dovrebbe essere calato dall'alto, distillato nelle norme astratte emanate dal legislatore. In parallelo ad altri fenomeni culturali tipici della vita di ogni comunità, come ad esempio la lingua, il diritto richiede piuttosto di essere compreso nel suo lento divenire, quale espressione di convincimenti, usi e consuetudini maturate nel tempo⁴. Su questa visione del diritto si fondano possibilità nuove di guardare all'unificazione nazionale; in base a questi presupposti studiosi e intellettuali vicini alla Scuola Storica di Savigny avvieranno ben presto una ricognizione a largo raggio dell'identità tedesca e la porteranno avanti, anche come programma politico di stampo liberalnazionale, fino alla rivoluzione borghese del 1848.

⁴ Contiene gli interventi del 1814 dei due giuristi, accompagnati da una ottima introduzione: G. Marini (a c. di), *La polemica sulla codificazione. A. F. J. Thibaut – F. C. von Savigny*, Napoli, Guida, 2000 (4° ed.). Recenti aggiornamenti su Savigny e la Scuola Storica: J. Rückert, *Savigny-Studien*. (Studien zu europäischen Rechtsgeschichte), Bd. 11, Frankfurt/Main, 2011, in particolare i capitoli: "Code civil", "Code Napoléon und Savigny", pp. 381-413; "Thibaut Savigny-Gans: Der [sechsfache] Streit zwischen 'historischer' und 'philosophischer' Rechtsschule", pp. 415-447; F. C. Beyser, "Savigny and the Historical School of Law", in: id., *The German Historicist Tradition*, Oxford, Oxford University Press, 2011.

Uno di questi studiosi è Jacob Grimm, ben noto per aver curato insieme al fratello Wilhelm il best seller mondiale delle *Fiabe*. Meno noto, ma decisivo in questo contesto, è il fatto che Grimm abbia inizialmente studiato diritto sotto la guida di Savigny. Nel 1814 egli privilegia ormai i suoi interessi in senso lato filologici, ma la sua reazione al saggio del maestro, *Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft* (La vocazione del nostro tempo alla legislazione e alla scienza giuridica), è immediata. Ecco cosa scrive a Savigny nell'ottobre di quell'anno, dopo averlo letto: «che una stessa cosa venga riconosciuta attraverso strade diverse e con strumenti diversi: non c'è nulla di più auspicabile e insieme di più rassicurante circa la sua intrinseca giustizia».⁵ In proposito, il fratello Wilhelm è ancora più esplicito, e dichiara: «mi è piaciuto soprattutto [...] il capitolo sull'origine del diritto».⁶ Perché sarebbero tanto importanti per i due giovani Grimm le tesi di Savigny su questo specifico punto? Lo spiega ancora Wilhelm, e lo fa al plurale, parlando quindi ora anche a nome di Jacob: «posso dirle che è nostra intenzione rappresentare nello stesso modo l'origine della poesia, in quanto comune possesso del popolo, in nulla separato dal complesso della sua vita».⁷ Diritto e poesia nascerebbero insomma entrambi dal «*Geist des Volks*», dallo spirito del popolo, ecco, in provvisoria sintesi, ciò che i fratelli leggono nel saggio del giurista.

Fra l'ex-allievo e il maestro si avvia così un interessante processo di appropriazione e fraintendimento. Savigny non parla in modo esplicito di *Volksgeist*. Nel suo scritto, si limita a ricondurre l'origine di ogni diritto positivo alla consuetudine e suggerisce come la consuetudine stessa possa a sua volta essere intesa quale espressione di una forza collettiva, silenziosamente operante. Tale forza collettiva non viene ulteriormente definita. Nel 1814 la tesi della storicità del diritto è soprattutto funzionale alla fondazione di una nuova *scientia iuris* ovvero al rilancio in grande stile del ruolo interpretativo del giurista. Come è stato giustamente notato, la dottrina del *Volksgeist* nell'economia complessiva del pensiero di Savigny rimane in fondo un elemento limitato alla prima fase della sua ricerca⁸.

⁵ «Wenn ein und dasselbe auf ganz verschiedenem Wege und mit anderen Mitteln erkannt wird, so kann einem nichts erwünschter sein und es steht darum als etwas rechtes sicher»; *Briefe der Brüder Grimm an Savigny*, hrsg. von W. Schoof, Berlin, Erich Schmidt, 1953, p. 171. Le traduzioni sono di chi scrive.

⁶ «Am liebsten war mir im einzelnen der Abschnitt über die Entstehung des Rechts, aus welchem auch recht die Überzeugung für Ihre Ansicht fließt»; *ivi*, p. 183.

⁷ «Ich kann sagen, dass es unsere Absicht ist, den Ursprung der Poesie auf solche Weise darzustellen, als ein nicht von dem vollen Leben überhaupt getrenntes Gemeingut des Volks»; *ibidem*.

⁸ Su questa linea interpretativa: W. Wilhelm, *Metodologia giuridica nel secolo XIX*, tr. di P. Lucchini, Milano, 1974, pp. 36-37; Franz Wieacker, *Storia del diritto privato moderno*, tr. it. di Ugo Santarelli e Gian Antonio Fusco, vol. 2, Milano, 1980, p. 57-60. *Volksgeist* in Savigny non ha connotazioni di ordine sociologico, etnico, o biologistico. Sull'ambiguità del concetto si veda pure l'agile biografia: B. Lahusen, *Alle Recht geht vom Volksgeist aus. Friedrich Carl von Savigny und die moderne Rechtswissenschaft*, Berlin, Aufbau, 2013.

Questo aspetto indeterminato dell'origine non sfugge peraltro allo stesso Jacob Grimm. Infatti, sempre nella lunga lettera-commento già citata, pure lui ammette che l'origine prima del diritto non può propriamente essere indagata, «ma è sempre già circonfusa dal fatto stesso della consuetudine».⁹ Nemmeno a Grimm, in fondo, importa risalire all'origine in quanto tale, trovare una causa prima di fondazione della legge e della sua legittimazione¹⁰. Della teoria di Savigny, Grimm mette in risalto soprattutto il momento sovraindividuale, corale, collettivo, irriducibile all'arbitrio dei singoli, che caratterizzerebbe, nelle sue fasi antiche ed aurorali, la cultura di ogni comunità, di ogni popolo: «il diritto è dal punto di vista dell'origine [...], come la lingua e i costumi, essenzialmente popolare. Non può essere pensato separatamente dalla lingua e dai costumi: [...], come sarebbe insensato volersi inventare una lingua o una poesia, altrettanto lo è la pretesa del singolo essere umano di trovare un diritto con la sua ragione unilaterale».¹¹ In virtù di questo momento produttivo e collettivo, si possono riscoprire attraverso il comune medium linguistico analogie altrimenti dimenticate. Diritto e poesia rivelano un'affinità sostanziale: «il modo in cui il diritto nasce, si perfeziona e si estingue [...] si adatta in modo puntuale all'antica poesia popolare, entrambi si spiegano l'uno con l'altro».¹²

3. DIRITTO E VOLKSPoesIE: UN PARADIGMA GIUSLETTERARIO

In Savigny Grimm trova così argomenti decisivi per ripensare quell'idea di poesia popolare, di *Volkspoesie*, che insieme a lui affascina tutta la generazione più giovane dei poeti romantici. Come, ad esempio, Achim von Arnim e Clemens Brentano, i quali nel 1806, dopo la sconfitta di Jena, in una Berlino occupata dalle truppe di Napoleone, avevano pubblicato il *Des Knaben Wunderhorn* (Corno magico del fanciullo), una straordinaria antologia di antichi canti tedeschi. Riscoprire la tradizione della poesia popolare, ritrovare nei *Lieder* tramandati oralmente o sui fogli volanti nei fondi delle biblioteche le forze latenti, ma intatte e autentiche del popolo tedesco: nella sua prefazione alla raccolta, Arnim non aveva nasco-

⁹ «sondern stets schon mit dem Factum der Gewohnheit umgeben und bekleidet ist»; *Briefe der Brüder Grimm an Savigny*, cit., p. 173.

¹⁰ Molto chiaro su questo punto S. Martus, *Die Brüder Grimm. Eine Biographie*, Berlin, Rowohlt, 2009, pp. 242-43, una eccellente ricostruzione biografica e storico-culturale insieme, cui si rimanda per ulteriore letteratura critica. In generale su Jacob e Wilhelm Grimm: il portale curato da B. Friemel www.grimmetz.de e il portale www.grimms.de per la *Kasseler Ausgabe*, a cura della Brüder Grimm-Gesellschaft.

¹¹ «Das Recht ist wie die Sprache und Sitte [...] volksmäßig. Es kann nicht als getrennt von jenen gedacht werden, [...]. So unsinnig es wäre, eine Sprache oder Poesie *erfinden* zu wollen, ebensowenig kann der Mensch mit seiner einseitigen Vernunft ein Recht finden»; *Briefe der Brüder Grimm an Savigny*, cit., p. 172.

¹² «das Wachsen, Sichausbilden und Absterben des Rechts [...] paßt pünctlich auf die alte Volkspoesie, u. beide erläutern sich einander»; *ibidem*.

sto le intenzioni di riscossa patriottica contro l'invasore francese che animavano la sua impresa editoriale. Soffermarsi sul mero dato politico-ideologico è tuttavia fuorviante. I due amici poeti sono autori moderni che riscoprono e insieme reinventano l'antico per un nuovo pubblico borghese, con una operazione raffinatissima e spericolata di adattamento e di sperimentazione¹³. Sono i loro interventi manipolatori e 'creativi' sulle fonti a suscitare la perplessità di Jacob Grimm, che pure a sua volta aveva collaborato a reperire tanti *Lieder*, e che, in fondo, con il fratello Wilhelm e le *Fiabe* pubblicate del 1812, prosegue per certi versi in una direzione simile, costretto ad affrontare analoghi problemi di adattamento e stilizzazione letteraria.

Fra il 1809 e il 1813, sull'atteggiamento da tenere rispetto alle fonti, la discussione fra Arnim e Jacob si fa molto accesa. Per ricostruirla occorre leggere il loro carteggio in quegli anni¹⁴. Ma in proposito è assai illuminante il saggio di Jacob che Arnim, ben lontano dal condividerne le tesi, ospita nella rivista da lui diretta, la «*Zeitung für Einsiedler*», l'organo più importante del romanticismo di Heidelberg¹⁵. Nelle dense pagine di *Gedanken, wie sich die Sagen zur Poesie und Geschichte verhalten* (Pensieri sul rapporto delle saghe con la poesia e la storia), questo il titolo del saggio, Grimm radicalizza e porta agli estremi l'operazione di recupero e rivitalizzazione della *Volksdichtung* compiuta da Arnim e Brentano. Per lui, in una prospettiva filosofico-storica, *Naturpoesie*, *Nationalpoesie* e *Volkspoesie* diventano categorie estetiche equivalenti. La *Naturpoesie*, la poesia di natura, la poesia ingenua è una poesia epica e dunque intrinsecamente corale e nazionale, ovvero espressione di tutto un popolo, come avveniva nei tempi più antichi. Nell'epoca moderna della crescente differenziazione culturale e della specializzazione del lavoro, quel tipo di poesia antica sopravvive – secondo Grimm – in modo marginale nella tradizione orale dei *Lieder*, ancora viva fra il popolo degli «incolti»¹⁶, ovvero, detto in termini più attuali, negli strati subalterni della popolazione. Perciò sottoporre quei canti a una manipolazione artistica e soggettiva, come ave-

¹³ Fra gli studi dell'ultimo decennio sul *Corno magico del fanciullo*: H. Rölleke, 'Des Knaben Wunderhorn' – eine romantische Liedersammlung: Produktion-Distribution-Rezeption, in: *Das 'Wunderhorn' und die Heidelberger Romantik. Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Performanz. Heidelberger Kolloquium der Internationalen Arnim-Gesellschaft*, hrsg. v. W. Pape, Tübingen, Niemeyer, 2005, pp. 3-19.

¹⁴ Per la discussione nel carteggio vedi: R. Steig, *Achim von Arnim und die Brüder Grimm*, Stuttgart-Berlin, Cotta, 1904, pp. 114-44. Sulla discussione e sulla formazione giovanile di Grimm, Gunhild Ginschel, *Der junge Jacob Grimm, (1805-1819)*, Berlin, Aufbau, 1967, pp. 71-92; quindi S. Martus, *Die Brüder Grimm*, cit. pp. 179-81.

¹⁵ Renate Möring, "Die 'Zeitung für Einsiedler.' Programm und Realisierung eine romantischen Zeitschrift", in: *Romantik und Volksliteratur. Beiträge des Wuppertaler Kolloquiums zu Ehre von Heinz Rölleke*, hrsg. v. L. Bluhm und A. Hölter, Heidelberg, Winter, 1999, pp. 31-48. Uno studio stimolante: Ethel Matala de Mazza, *Der verfasste Körper. Zum Projekt einer organischen Gemeinschaft*, Freiburg i.B., Rombach, 1999.

¹⁶ Grimm parla di «Poesie der Ungebildeten»; Jacob Grimm, *Gedanken, wie sich die Sagen zur Poesie und Geschichte verhalten*, in: id. *Kleinere Schriften*, Bd. 1, Berlin, F. Dümmler, 1864 succ., p. 400.

vano fatto Arnim e Brentano, vuol dire disperdere, anziché valorizzare, la loro residua qualità corale, popolare e conseguentemente nazionale. Quella preziosa qualità può garantirla solo l'amorosa e rispettosa opera di chi si sforza di restituire con fedeltà le fonti in quanto tali. Come si diceva, la discussione fra Arnim e Jacob è più che vivace e finisce per toccare estremi paradossali, quando Grimm nega persino la possibilità di tradurre le testimonianze poetiche più antiche per non corromperne il dettato. Ma può bastare in questo specifico caso ricondurre il dissidio fra i due giovani romantici a una generica distinzione fra l'approccio creativo del poeta e quello critico-conservativo del filologo?

No, non può bastare. Grimm stesso supera queste sue posizioni, modificando il suo atteggiamento di fronte alla tradizione. Nel 1814, attraverso le tesi di Savigny, egli intravede la possibilità di giustificare la sua visione della tradizione della poesia popolare in un disegno più articolato, dalla portata più ampia. Un disegno che – lo anticipo – da qui in poi acquisirà via via anche una paradossale effettività politica per il futuro. Ed è a questo punto, in questo momento, che si delinea il paradigma giusletterario. Le sue componenti essenziali si trovano in un saggio di Jacob Grimm pubblicato del 1816. Il titolo è eloquente: *Von der Poesie im Recht* (Della poesia nel diritto); la collocazione editoriale pure: si tratta della rivista della Scuola Storica del diritto, fondata l'anno prima da Savigny.

Basato sul paragone fra diritto e linguaggio ricordato nel *Beruf*, il lavoro di Grimm indaga le analogie fra i testi dell'antico diritto germanico e l'antica poesia. A volerlo iscrivere nelle tipologie tradizionali degli studi di *Law & Literature*, si tratta senza dubbio di uno studio di *literature in law* che guarda alla dimensione letteraria nei testi giuridici. Ma ciò non basta a spiegare come si possa in questo caso costituire lo specifico paradigma tedesco. La novità introdotta dal giovane filologo sta nell'estensione dell'analogia fra sfera giuridica e sfera letteraria: ora vengono confrontati e assimilati anche i compiti e le funzioni svolte dal giurista e dal poeta rispetto alla loro comunità. Savigny aveva affidato alla *scientia iuris*, alla sensibilità storica del giurista il compito di interpretare il passato tedesco in vista dell'unità nazionale. Grimm sviluppa a sua volta in modo autonomo queste tesi. Sulla falsariga del ruolo attribuito dal maestro al giurista, il giovane studioso attua un recupero del ruolo del poeta, senza negare l'origine corale della poesia. Come il giurista, anche il poeta diventa agli occhi di Grimm il custode di una poesia corale: «a nessun poeta apparteneva il canto, chi cantava sapeva soltanto farlo più prontamente e fedelmente, altrettanto poco la visione della legge dipendeva dal giudice, il quale non doveva inventare nulla di nuovo; i cantori amministravano il patrimonio dei canti e i giudici l'ufficio e il servizio dei diritti».¹⁷ Come quella del giudice, anche l'opera del poeta non conosce invenzione, esclude ogni

¹⁷ «keinem dichter gehörte das lied; wer es sang wuste es blosz fertiger und treuer zu singen; eben so wenig gieng das ansehen des gesetzes aus von dem richter, der kein neues finden durfte; sondern die sänger verwalteten das gut der lieder, die urtheiler verweseten amt und dienst der rechte»; Jacob Grimm, *Von der Poesie im Recht*, in: «Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft», H (1816), p. 29.

unilaterale pretesa di uscire dal coro. Il giudice non inventa il diritto e il poeta non presume di attingere con la propria arte a verità più alte di quelle che non siano patrimonio condiviso da tutti. Secondo Grimm, l'atteggiamento del poeta nei confronti della collettività si era esemplarmente espresso in Epko von Repko, il quale nel XIII secolo aveva introdotto il *Sachsenspiegel*, la prima raccolta di antico diritto germanico, con queste parole: «questo diritto non io l'ho inventato/da gran tempo i nostri cari avi/ce l'hanno tramandato».¹⁸

Ormai dovrebbe essere chiaro: Grimm parla qui del poeta del passato, ma intende il filologo del presente. Nella relazione fra il poeta e la coralità nell'antica poesia germanica, è dissimulata la poetica di Grimm germanista a tutto tondo, è cifrato il suo autointendimento di filologo che pensa il suo lavoro culturale al servizio del popolo tedesco e delle sue tradizioni più autentiche. Questa missione si definisce nel 1814, nel segno di una urgenza che assume quasi una curvatura apocalittica. A Savigny Grimm infatti spiega che: «con le nostre raccolte di fiabe e di saghe vogliamo fare come Epko von Repko. [...] È ancora tempo di messi, secoli fa si sarebbe potuto raccogliere con maggior successo, ma anche in questo siamo simili a Epko, raccogliamo poco prima del tramonto imminente e contro di esso».¹⁹ Raccogliere contro il tramonto significa salvaguardare le testimonianze del passato tedesco per poter costruire su quella tradizione riscoperta e rinnovata il futuro della nazione. La missione di Grimm ormai non si limita più all'antica poesia, ma si colloca nel segno di un connubio fra poesia e diritto ora indagato *sub specie germanica*.

4. GERMANISTI LIBERALNAZIONALI E POETI-GIURISTI

Così il saggio del 1815 apre la strada a ulteriori, importanti sviluppi. Di lì a poco si costituisce all'interno della Scuola Storica del diritto un gruppo di giuristi che si definiscono germanisti perché, a differenza di Savigny, intendono privilegiare lo studio del diritto germanico al posto di quello romano. Nel primo Ottocento, la germanistica non corrisponde affatto all'odierna disciplina accademica. È invece una germanistica essenzialmente giuridica, pronta a divenire una «scienza del popolo tedesco» a tutto campo, intesa come studio, oggi si direbbe, interdisciplinare e transdisciplinare che attraversa lingua, diritto, storia e letteratura²⁰. Il

¹⁸ «dies Recht hab ich nicht erdacht/es habens vor Alters auf uns bracht/unsere gute Vorfahren»; *Briefe der Brüder Grimm an Savigny*, cit., p. 27. Al posto di Eike von Repgow, Grimm sceglie una lezione allitterante e poetica del nome.

¹⁹ «wir wollen mit unsern Märchen und Sagensammlungen tun wie Epko von Repko. [...] Zeit zu sammeln ist jetzt noch, vor Jahrhunderten hätte es kräftiger geschehen können, aber wir sind auch dem Epko darin ähnlich, daß wir kurz vor dem einbrechenden Untergang und dagegen sammeln»; *ivi*, p. 174.

²⁰ Sulla storia del progressivo costituirsi e differenziarsi di tre ambiti, linguistico, filologico, letterario: cfr. P. C. Bontempelli, *Storia della germanistica*, Roma, Artemide, 2000, pp. 7-51. La

paradigma giusletterario che collega le ricerche sull'antico diritto germanico a quelle sull'antica lingua e poesia germanica, orienta un processo di formazione culturale dell'identità tedesca e sostiene un progetto politico di unificazione nazionale. *Nation building* e *state building*, insomma, avvengono nel segno dell'incontro fra diritto e letteratura.

Tirare le fila del passato germanico e tedesco, trovare la via tedesca alla modernità, alla costituzione e alla democrazia parlamentare in una prospettiva liberalnazionale che rifiuta gli arbitri dell'assolutismo come gli appiattimenti della rivoluzione, – ecco il progetto che unisce tutti gli studiosi germanisti. Le assemblee tenute nel 1846 e nel 1847, in cui si incontrano storici, filologi e giuristi, acclamano Jacob Grimm quale presidente dei germanisti e rappresentano per molti aspetti un preludio alla convocazione del primo Parlamento costituente, eletto a suffragio universale in tutti gli stati tedeschi, che si riunirà a Francoforte nel 1848²¹. Moltissimi fra i deputati, come Grimm, provengono dalle fila dei germanisti²². I detrattori avranno buon gioco a definirlo un «Professorenparlament», Karl Marx lo vede composto da «entusiasti ingenui, germanici di sangue e liberali di seconda mano». ²³ Questa via tedesca parlamentare all'unificazione politica è destinata a fallire: Federico Guglielmo IV di Prussia rifiuterà la corona di monarca costituzionale offertagli 'dal basso', ovvero dai deputati di Francoforte.

Sviluppando il paradigma giusletterario propiziato da Savigny nel 1814, Grimm ha orientato tutta la sua successiva ricerca intorno ai nessi fra diritto, storia, lingua e poesia. Nel suo lungo percorso intellettuale egli rappresenta a pieno titolo, in tutte le sue speranze ed illusioni, la vicenda di questo liberalismo tedesco del primo Ottocento. È una vicenda, la sua e quella di questo particolare liberalismo, che conferma una volta di più il ruolo svolto dalle élites intellettuali nella costruzione di quelle comunità immaginate che sono state poi funzionalizzate alle politiche dei nazionalismi più brutali²⁴. Tuttavia, una differenziazione

'scienza tedesca', come era intesa dai primi germanisti, non si occupava della letteratura tedesca moderna e contemporanea.

²¹ Una ricostruzione dei lavori delle assemblee in base ai verbali delle sedute: K. Netzer, *Wissen aus nationaler Sehnsucht. Die Verhandlungen der Germanisten 1846 und 1847*, Heidelberg, Winter, 2006. Il topos di un Parlamento di poeti e letterati è stato relativizzato da N. Oellers, "Dichter in der Paulskirche", in: J. Fohrmann, H. J. Schneider (Hgg.), *1848 und das Versprechen der Moderne*, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2003, pp. 49-65. Indiscutibile però il dato dei professori di orientamento germanistico.

²² Recenti contributi: F. Fürbeth/P. Krügel, "Die Germanisten der 'Ersten Germanistenversammlung 1846' als "Vorboten" der Paulskirchenversammlung", pp. 25-46; C. Lieb, "Der Germanismus der Romantik. Politische Literatur- und Rechtsgeschichte", pp. 47-73, entrambi nel volume: R. Seidel u. B. Zegowitz (Hgg.), *Literatur im Umfeld der Frankfurter Paulskirche 1848/49*, Bielefeld, Transcript, 2013.

²³ K. Marx, "Critica della filosofia del diritto di Hegel", in id., *Scritti politici giovanili*, a c. di L. Firpo, Torino, Einaudi, 1975, p. 397.

²⁴ È la tesi di Benedict Anderson, *Imagined Communities* (1991); *Comunità immaginate: origini e diffusione del nazionalismo*, Roma, Manifestolibri, 2000. Come si sa, in tutt'altro contesto

ne fra quelle costruzioni e quelle politiche è possibile, a volte doverosa. Lo aveva capito Walter Benjamin, che nel 1936, ormai in esilio, pubblicava un libretto dal titolo allusivo *Uomini tedeschi*: una galleria di studiosi e intellettuali attraverso una scelta delle loro lettere, una «protesta contro l'annientamento dello spirito tedesco, degradato dal nazionalsocialismo a pura e semplice ideologia».²⁵ In quell'antologia un posto d'onore spetta pure a Jacob Grimm.

La consapevolezza piena di questa tradizione liberalnazionale e di questa germanistica ad ampio spettro è un dato acquisito solo di recente²⁶. Dopo il 1989, questo particolare intreccio militante di saperi e discipline (giuridico, storico, filologico e letterario) torna di nuovo al centro dell'attenzione. Non a caso ciò avviene in parallelo ai rinnovati interrogativi sull'identità nazionale tedesca (ora riunificata!) e al dibattito sul patriottismo della costituzione²⁷. Uno dei più noti intellettuali pubblici europei, il filosofo tedesco Jürgen Habermas, rileggendo i verbali delle prime assemblee dei germanisti, scrive: «persino noi discendenti, che per ragioni professionali e storie di vita ci sentiamo legati alle *Geisteswissenschaften* e alla tradizione repubblicana del nostro paese, rileggendo questi protocolli, avvertiamo la commozione allora provata dagli oratori. Retrospectivamente riconosciamo la natura impolitica delle passioni di quegli eroi della Scuola Storica tedesca. Tuttavia, al di là di ogni critica, nessuno si potrà sottrarre al particolare fascino di questi inizi pervasi dallo spirito del romanticismo».²⁸

Questo toccante apprezzamento non impedisce certo a Habermas di mettere in luce il fallimento delle speranze politiche dei germanisti e l'intrinseca debolezza dei loro costrutti concettuali intorno allo 'spirito' del popolo tedesco.²⁹ A dire il vero, ben prima di Habermas e pure prima di Marx, a mettere in forse il

argomentativo, Friedrich Meinecke aveva introdotto il termine di *Kulturnation*: cfr. R. Koselleck, "Volk, Nation, Nationalismus, Masse", in: *Geschichtliche Grundbegriffe*, hrsg. v. O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck, Bd. 7, Stuttgart, 1992, pp. 141-389.

²⁵ Così Theodor W. Adorno, *Nota*, in: Walter Benjamin, *Uomini tedeschi. Una scelta di lettere*, con un saggio di T. W. Adorno, tr. di Clara Bovero, Milano, Adelphi, 1979, p. 148. La lettera di Jacob Grimm riportata da Benjamin è indirizzata a Georg Dahlmann, storico e germanista, come lui uno dei sette professori di Gottinga che nel 1837 avevano protestato contro il sovrano dell'Hannover per aver violato la costituzione.

²⁶ Cfr. il primo e l'ultimo capitolo in: P. C. Bontempelli, *Storia della germanistica*, cit.

²⁷ Sulla storia della disciplina dopo gli anni '70, e sulla rivalutazione di Jacob Grimm rimando al capitolo "Germanie vecchie e nuove", in: M. C. Foi, *Heine e la vecchia Germania. La questione tedesca fra poesia e diritto*, Trieste, EUT, 2015, pp. 34-38.

²⁸ J. Habermas, "Was ist ein Volk? Bemerkungen zum politischen Selbstverständnis der Geisteswissenschaften im Vormärz, am Beispiel der Frankfurter Germanistenversammlung von 1846," in: F. Fürbeth (Hg.), *Zur Geschichte und Problematik der Nationalphilologien in Europa, 150 Jahre Erste Germanistenversammlung in Frankfurt/Main (1846-1996)*, Tübingen, Niemeyer, 1999, p. 23.

²⁹ Sul problematico costruito del *Volk*: R. Koselleck, "Volk, Nation, Nationalismus, Masse", cit.; vedi pure il capitolo *Patria tedesca o 'misera tedesca'* in: M. C. Foi, *Heine e la vecchia Germania. La questione tedesca tra poesia e diritto*, cit., pp. 109-126.

paradigma giusletterario dei germanisti era stato il più grande poeta ebreo tedesco dell'Ottocento, Heinrich Heine. E di nuovo, si tratta di un poeta-giurista, di un poeta dalla formazione giuridica, cresciuto alle scuole di Savigny e di Thibaut³⁰.

Per concludere questa sinteticissima ricostruzione e collocarla in una prospettiva d'indagine più ampia, occorre infine rilevare che la ricorrenza di tematiche giuridico-politiche nella letteratura tedesca tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento è una situazione assai particolare, senza paragonabile riscontro nelle altre culture europee. Essa è indubbiamente condizionata, per un verso, dalla fine del Sacro Romano Impero coi conseguenti, specifici processi centroeuropei di *nation building* e *state building* e, per l'altro, dal ruolo guida rivendicato in area tedesca dal medium letterario nel discorso pubblico del tempo³¹. In questo particolare contesto, negli anni della Restaurazione, il paradigma che unisce diritto e letteratura, qui esemplificato nel caso di Grimm e dei germanisti liberalnazionali, riesce a catalizzare ispirazioni artistiche assai diverse, ma soprattutto conosce diversissime varianti, le quali, mentre lo contestano o lo arricchiscono di motivi ulteriori, non fanno altro che confermarne l'assoluto rilievo per comprendere la cultura non solo letteraria di questa importante stagione dell'Ottocento tedesco.

³⁰ Sul giovane Heine e la Scuola Storica del diritto: M. C. Foi, 'Die Harzreise': Heine und die Rechtskultur seiner Zeit, in: "Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft»" XLI, (1997), pp. 236-255.

³¹ Cfr. Th. Ziolkowski, *Das Amt der Poeten. Die deutsche Romantik und ihre Institutionen*, DTV, München 1994. Il capitolo 3, "Das Recht: Grundbuch der Gesellschaft" è ancora l'unico tentativo (ormai datato, non solo per l'approccio teorico complessivo, ma anche per quanto riguarda l'interpretazione dei singoli autori trattati) di cogliere il fenomeno nel suo insieme. La definizione di poeta-giurista, quale autore che trae dalla sua esperienza giuridica elementi decisivi per la configurazione del suo mondo poetico, si deve a E. Wohlhaupter, *Dichterjuristen*, a cura di H. G. Seifert, 3 voll., Tübingen, Niemeyer, 1953 (qui, fra i *Dichterjuristen*: Goethe, Kleist, Eichendorff, E.T.A. Hoffmann, Grillparzer).